



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

Proposta di Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

Nella odierna seduta del

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel proseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di condividere l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la nota prot. n. del, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso una proposta di accordo concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro;

.....

.....

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

SANCISCE ACCORDO

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini

VISTI:

il decreto legge 16 maggio 2008, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244” e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, ed in particolare l’articolo 1, comma 14, lettera b), che conferisce al Presidente del Consiglio, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché le funzioni di competenza statale in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 2016, concernente la nomina dell’On.le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016 con il quale al Ministro senza portafoglio On.le dott. Enrico Costa è conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2016, Reg. n. 579, con il quale all’On.le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009 che, nel modificare l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, ha istituito il Dipartimento per le politiche della famiglia a supporto alle azioni di Governo in questa materia;

il Piano nazionale della famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7/6/2012, che tra l’altro, prevede la promozione della “*diffusione delle forme di Audit che hanno come obiettivo la conciliazione tra famiglia e lavoro (...) ispirato ad una relazione sussidiaria tra la posizione*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

lavorativa e la famiglia del lavoratore. Il processo..... mira alla creazione di interventi fatti a misura per enti pubblici e privati per aiutare i dipendenti..... per conciliare famiglia e lavoro”;

il I Protocollo di intesa per la promozione a livello nazionale dello standard “Family Audit” siglato l’8 novembre 2010 tra il Sottosegretario di Stato pro tempore delegato alle politiche per la famiglia e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento pro tempore;

l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, in data 24 dicembre 2010, attuativo del I Protocollo di intesa su citato;

il II Protocollo di intesa per la promozione a livello nazionale dello standard “Family Audit” e siglato il 4 dicembre 2014 tra il Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali pro tempore delegato alle politiche familiari e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento pro tempore;

l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, in data 4 dicembre 2014, attuativo del II Protocollo di intesa su citato;

CONSIDERATO:

che il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia rappresenta una delle priorità su cui sin dal 2000 l’Unione Europea ha invitato gli Stati membri ad intervenire, al fine di sostenere la strategia comune per la piena occupazione;

che il Dipartimento per le politiche della famiglia rappresenta un osservatorio privilegiato sul tema della conciliazione anche grazie all’esperienza maturata attraverso l’applicazione delle misure previste all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;

che, ai fini della promozione della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, si sono rivelati particolarmente utili quegli strumenti che, anche incidendo sulla contrattazione di secondo livello ed aziendale, consentono di rendere i luoghi di lavoro più attenti alle esigenze di cura dei lavoratori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

che lo standard "Family Audit" è uno strumento di certificazione della qualità di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, rivolto alle organizzazioni sia pubbliche che private che desiderano orientare i propri processi organizzativi in funzione delle esigenze di conciliazione dei loro dipendenti, sottoponendosi ad un processo di auditing al termine del quale viene acquisito il relativo marchio;

che il Dipartimento per le politiche della famiglia sostiene e promuove su tutto il territorio nazionale il "Family Audit" fin dal 2012, per rafforzare nel tessuto produttivo del Paese la cultura e la pratica della conciliazione famiglia-lavoro;

che il monitoraggio volto alla verifica dell'impatto del "Family Audit" ha dimostrato che tale strumento costituisce un innovativo fattore di sviluppo delle politiche di benessere aziendale e un efficace mezzo di diffusione della cultura dell'armonizzazione tra vita familiare e vita lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro;

che la Provincia Autonoma di Bolzano promuove nel proprio territorio a livello sociale, aziendale e familiare interventi volti a dare attuazione e a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro tramite la certificazione "Audit famiglia e lavoro", di cui la Provincia medesima è ente certificatore;

che è di comune interesse per il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano porre le condizioni per la maggiore diffusione a livello nazionale delle forme di Audit che hanno come obiettivo la conciliabilità di famiglia e lavoro.

SI CONVIENE

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit" nel quadro di quanto disciplinato dal presente Accordo.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, ciascuna Regione e Provincia autonoma, che intende aderire, verifica con il Dipartimento per le politiche della famiglia la sussistenza delle condizioni per la stipula con il Dipartimento medesimo e con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento di appositi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

- accordi di collaborazione che definiscano i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione del "Family Audit" nel proprio territorio.
3. Gli accordi di collaborazione di cui al punto 2 prevedono, in particolare, gli obblighi delle parti, le modalità di pubblicazione degli avvisi per la selezione delle organizzazioni pubbliche e private partecipanti, le modalità per l'eventuale accreditamento dei consulenti e dei valutatori "Family Audit", i tempi di attuazione del processo, i costi e la durata.
 4. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è istituita una Cabina di regia con compiti di impulso, coordinamento e monitoraggio del processo di diffusione dello standard "Family Audit".
 5. La Cabina di regia di cui al punto 4 è composta, oltre che dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, che la presiede, da due rappresentanti designati dal Dipartimento medesimo e da due rappresentanti designati dall'Agazia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento.
 6. A seguito della stipula degli accordi di cui al punto 2, ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria designa un proprio rappresentante quale componente della Cabina di regia.
 7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna a valutare ulteriori forme di Audit che hanno come obiettivo la conciliazione famiglia-lavoro già poste in essere a livello territoriale al fine di sostenerle e promuoverle anche mediante appositi Accordi.
 8. All'attuazione del presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.